



**Città di Caorle**  
(Provincia di Venezia)

**PIANO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE NELLE  
ACQUE OGGETTO DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL COMUNE DI  
CAORLE**

All'interno della laguna di Caorle sono esercitate le seguenti attività:

- 1 – pesca professionale.**
- 2 – acquicoltura.**
- 3 – pesca dilettantistica e sportiva.**

**1 - PESCA PROFESSIONALE**

La pesca professionale è esercitata da operatori in possesso di licenza di categoria A, la cui attività esclusiva, o prevalente, sia la pesca.

Il Comune di Caorle ritiene che l'esercizio della pesca professionale in special modo all'interno della "Laguna" debba, per la sua specificità nella continuazione della tradizione e della cultura popolare, essere tutelata e valorizzata ed avere la priorità su qualsiasi altra attività consentita.

Per l'esercizio dell'attività, i pescatori professionali devono acquisire il permesso di pesca con le modalità stabilite dal Comune e le tariffe dallo stesso determinate (all. A).

**Attrezzi e sistemi di pesca CONSENTITI ai pescatori professionisti**

- a) - Reti da posta o reti fisse ( monchini, mezzelune, cogoletti, tratturi, reoni, bertovelli, ecc.)
- b) - Tremagli o sorbere o redasin o rè armà
- c) - Fureghini
- d) - Reti da imbrocco o "barracuda"
- e) - Palangali o parangalo
- f) - Paravanti
- g) - Bilancioni o bilancia grande

h) - Bilancino

a) - Le reti da posta con cogoli o tresse o reti fisse, ottenuta l'opportuna autorizzazione, devono essere opportunamente segnalate con paline recanti appositi contrassegni riportanti gli estremi della licenza di pesca di tipo A nonché di appositi contrassegni rilasciati dalla provincia. La distanza tra ogni linea di reti **non deve essere inferiore a m 200** (\*). La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a 14 mm (7 mm da nodo a nodo). La maglia delle pareti non deve essere inferiore a 16 mm (8 mm da nodo a nodo). Cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o mezzaluna. La bocca dell'attrezzo non deve superare i 3 m e la lunghezza massima non può superare i 9 m. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a 14 mm. La maglia del cogolo non deve essere inferiore a 12 mm, tale attrezzo è consentito limitatamente al periodo Aprile – Dicembre.

I succitati attrezzi da pesca devono, durante il periodo di pesca, essere ripuliti quotidianamente ed al termine del periodo di pesca autorizzato rimossi e portati a terra.

I pescatori di professione ovvero loro cooperative, che intendono esercitare la pesca con reti da posta, devono stabilire, anche in base alle consuetudini locali, i tempi ed i luoghi delle postazioni, permettendone la localizzazione su supporto cartografico e sul territorio.

b) - c) - La maglia dei tremagli e dei fureghini non deve essere inferiore a 45 mm (22,5 mm da nodo a nodo).

d) - E' consentito l'uso del "rè da imbrocco" o "barracuda", la cui maglia non deve essere inferiore a 45 mm (22,5 mm da nodo a nodo), soltanto da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole.

e) - Palangali o parangali.

f) - Paravanti: la maglia non deve essere inferiore a 16 mm (8 mm da nodo a nodo).

g) - Bilancioni o bilancia grande. Il lato o diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione. Per la maglia della rete si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento Provinciale in vigore. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purchè legittimamente autorizzate. L'uso del bilancione è consentito esclusivamente al titolare di licenza di categoria A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione purchè in possesso della licenza di categoria A. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato.

h) - Bilancia a mano o a carrucola. L'attrezzo deve essere manovrato a mano dalla riva o dalla barca. La maglia non deve essere inferiore a 12 mm (6 mm da nodo a nodo). Il lato

maggiore dell'attrezzo non può superare i 2,50 mm. La pesca è vietata nel periodo in cui è autorizzata la pesca al pesce novello;

i) – Al fine di prevenire l'abusivismo l'obbligo dell'esposizione del contrassegno identificativo viene applicato a tutti gli attrezzi da pesca. Le attrezzature da pesca sprovviste di idoneo dispositivo identificativo saranno oggetto di rimozione e confisca.

### **Pesche tradizionali**

Allo scopo di mantenere vive la cultura, le locali tradizioni e conservare l'uso di "arti da pesca" (attrezzi o sistemi) ormai usate sempre più raramente, potranno essere rilasciate, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni per l'esercizio di pesche speciali in laguna. Per pesche tradizionali o speciali si intende:

a) - Pesca del pesce novello (o novellame da semina): è consentita la pesca di avannotti di orate (*Sparus aurata*), branzini (*Dicentrarchus labrax*) e cefali (*Mugil cephalus*, *Liza ramada*, *L. aurata*, *L. saliens*, *Chelon labrosus*) a fini di ripopolamento e di allevamento. Questa pesca specialistica, normata a livello provinciale, potrà essere ulteriormente regolamentata (periodi e modalità di pesca) con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Pesca, fatte salve le limitazioni imposte dalla normativa vigente (cfr. art. 23 regolamento provinciale).

b) - Pesca delle esche da pesca in laguna: è consentita la raccolta di vermi da esca (anellidi) e corbole (crostacei) da impiegare come esche da pesca. Questa pesca specialistica, normata a livello provinciale, potrà essere, per le implicazioni ambientali che comporta, ulteriormente disciplinata (periodi e modalità di pesca), fatte salve le limitazioni imposte dalla normativa vigente.

Potranno, inoltre, per ragioni di aggregazione sociale, ricreativa nonché se inserite all'interno di un percorsi terapeutici posti in essere da associazioni di volontariato a favore di soggetti diversamente abili, essere rilasciate, in accordo e previo il parere favorevole dell'Ufficio Provinciale competente, speciali autorizzazioni di pesca.

La pesca, la raccolta o il prelievo da parte di pescatori professionisti di altre risorse naturali, patrimonio delle acque della laguna di Caorle, potrà essere autorizzata caso per caso e previa specifica valutazione dei diversi aspetti biologici, ambientali, sociali ed economici che tali prelievi comportano (valutazione costi-benefici).

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla compilazione di una scheda di rilevamento, all'uopo predisposta (statistica), che dovrà essere riconsegnata dagli

interessati al Comune di Caorle a fine stagione di pesca, secondo le modalità previste dall'autorizzazione stessa. Le schede avranno lo scopo di acquisire su base statistica le opportune informazioni tecnico-scientifiche necessarie a censire le attività, verificare il calendario delle catture, seguire l'andamento delle pescagioni, ecc. per la messa a punto di interventi normativi e per la conoscenza economico-produttiva delle attività autorizzate.

In particolare, per la pesca del pesce novello, è sufficiente la rendicontazione prevista dalla Provincia di Venezia.

### **Attrezzi e sistemi di pesca vietati**

Reti a circuizione (saccaleva o cianciolo).

Reti da traino (coccia volante e con ciocioli, tartana fissa da schille o da anguelle, tartanella ciara o da sepe, granzera o bragagna da granchi, schiller, ostreghero, scassadiavolo).

Draghe (ramponi, rasche, rusche, rasche, cassa, rastrelli, ecc.) (autorizzabili nelle aree in concessione).

Vanghe, forche, pali, crivelli, vanghetti, ecc. (autorizzabili per alcune pesche speciali).

Nel periodo gennaio - marzo è proibita la pesca professionale, delle "paioane" (esemplari di passere della specie *Pleuronectes flesus* L., particolarmente magri, dopo la deposizione delle uova).

## **2 - PESCA DILETTANTISTICA E SPORTIVA**

La pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata da pescatori in possesso di regolare licenza di categoria A, B, C, D e/o autorizzazioni di pesca, e muniti di precesso rilasciato con le modalità determinate dal Comune di Caorle.

Al pescatore dilettante-sportivo è consentito l'esercizio della pesca sia lungo le rive che da natante, nel rispetto delle normative emanate in materia dagli enti preposti (i.e. Capitanerie di Porto, Consorzi di Bonifica, ecc.) e dalle seguenti prescrizioni:

a – la barca o il natante deve essere fermo o ormeggiato, dove possibile, per mezzo di paline provvisorie; nel tratto di laguna da Valle Franchetti a Valle Zignago, per evitare intralcio alla navigazione, l'ormeggio deve avvenire entro i 10 metri dalla riva;

b - la barca o il natante non può sostare a distanza inferiore di m 30 da attrezzi adibiti alla pesca professionale, e non può sostare a distanza inferiore di m 50 dagli impianti di acquicoltura;

### **Attrezzi e sistemi di pesca CONSENTITI ai pescatori dilettanti e sportivi**

**a) - Canne (con o senza mulinello)**

**b) - Togne**

**c) - Guadino o volega o coppo**

**d) – Bilancino esclusivamente da terra**

a) b) - Non più di 3 canne, con o senza mulinello, per singolo pescatore munito di regolare permesso di pesca, con non più di 3 ami per canna. In alternativa il pescatore può usare 3 togne, con non più di 3 ami per togna.

c) - Guadino o volega o coppo: il diametro non deve superare i 50 cm. E' consentito quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce.

d) - Bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare 1,5 m di lato e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a 20 mm. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20. La pesca con questo attrezzo, è consentita esclusivamente da terra.

e) – La pesca da barca o natante. Non più di tre canne in presenza di un pescatore o comunque non più di sei canne in presenza di più pescatori.

f) – Per la pesca con galleggiante, con canna fissa o con mulinello, non è permesso più di un amo per canna.

g) – Per la pesca a fondo non più di tre ami distanziati tra loro di almeno 30 cm.

### **Raccolta dilettantistico sportiva dei molluschi bivalvi**

Al pescatore dilettante-sportivo, titolare di licenza di pesca di tipo B, C, D o dell'autorizzazione di pesca è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori delle aree assegnate in concessione, ad esclusivo consumo personale, mediante raccolta a mano, in quantità non superiore a kg. 2 (due) al giorno;

### **Attrezzi VIETATI e altri divieti per la pesca dilettantistico-sportiva**

“Correntina” e “traina”.

Sugheri o “suri”.

Slitta con scivolo divergente.

Bilancia a mano o a carrucola 2,5 m di lato.

Fiocine, spiedi, arpioni, palo, forca.

Qualsiasi mezzo meccanico o idraulico.

Pesca a traina o comunque con barca o natante in movimento.

In tutte le acque soggetta a diritti esclusivi di pesca è sempre vietata la pesca, la pasturazione nonché la detenzione del bigattino (larva di mosca carnaria);

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme della L.R. 19/1998 e del Regolamento provinciale vigente.

### **3 - GARE, MANIFESTAZIONI E RADUNI DI PESCA SPORTIVA**

Lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pescatori sportivi continua ad essere autorizzato dalla Provincia di Venezia. L'autorizzazione va esibita, almeno 10 (dieci) giorni prima della manifestazione, al Comune di Caorle per il rilascio del permesso secondo la modalità stabilite dall'Ufficio Pesca del Comune stesso.

### **4 - VIGILANZA**

Il Comune di Caorle provvede alla vigilanza dei canali e degli specchi acquei avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale.

Nell'ambito della propria organizzazione, la Polizia Municipale potrà programmare, di concerto e con la collaborazione degli altri Soggetti competenti (Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Guardia Costiera) azioni congiunte re mirate di controllo. Il Comune di Caorle si riserva di valutare l'opportunità di ricorrere ad altre forme di vigilanza, integrativa della Polizia Municipale, ove ne ravvisi l'opportunità.

La vigilanza ed il monitoraggio finalizzato alla prevenzione dell'abusivismo ed al controllo sull'uso delle attrezzature non consentite può avvenire a mezzo di altro personale dell'Amministrazione Comunale.

### **5 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI**

La mancanza di permesso all'esercizio della pesca rilasciato dal Comune di Caorle determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 33 co. 3 della L.R. 19/1998, stabilita da € 51,65 a € 309,87, oltre al pagamento, a favore del Comune, della tariffa calcolata in ragione della tariffa semestrale prevista per la categoria alla quale appartiene il pescatore sanzionato.

## **6 - MISURE PER L'IDONEITA' ALLA CATTURA DELLE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE**

Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione ed il commercio nei pubblici esercizi sono quelli previsti dall'Art. 13 della L.R. 19/1998 e dal Regolamento provinciale vigente.

I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esca artificiali.

## **7 - PROIBIZIONE ALLA PESCA**

Nel periodo gennaio - marzo è proibita la pesca dilettantistica, delle "paioane" (esemplari di passere della specie *Pleuronectes flesus* L., particolarmente magri, dopo la deposizione delle uova).

Periodi - Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia ed alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei periodi previsti dall'Art. 14 della L.R. 19/1998 e dal Regolamento provinciale vigente.

## **8 - ZONE "NO KILL"**

Nei piccoli canali ("ghebi") al fine di favorire il ripopolamento vengono individuate, e segnalate a mezzo di apposite tabelle, zone denominate NO KILL. All'interno di dette aree il pesce catturato, a mezzo di amo sprovvisto di ardiglione, dovrà essere immediatamente rilasciato.

## **9 - AREE ATTREZZATE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

Al fine di favorire l'attività sportiva anche nei confronti di persone diversamente abili, vengono individuate delle piazzole appositamente definite alle quali avranno prioritario accesso le persone diversamente abili. Nel caso in cui le stesse fossero precedentemente occupate sarà cura dell'occupante, salvo diverso accordo con l'avente diritto, provvedere la messa in libera disponibilità del luogo di pesca.

**Per quanto non espressamente previsto, si applica la L.R. 19/1998 e successive modifiche, il Regolamento provinciale vigente e le altre norme vigenti in materia di pesca e tutela ambientale.**

## **NDICE**

### **PREMESSE**

- 1 - PESCA PROFESSIONALE**
- 2 - ACQUICOLTURA**
- 3 - PESCA DILETTANTISTICA E SPORTIVA**
- 4 - GARE, MANIFESTAZIONI E RADUNI DI PESCA SPORTIVA**
- 5 - PESCA SCIENTIFICA**
- 6 - TABELLAZIONE**
- 7 - VIGILANZA**
- 8 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI**
- 9 - MISURE PER L'IDONEITA' ALLA CATTURA DELLE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE**
- 10 - PROIBIZIONE ALLA PESCA**
- 11 - ZONE "NO KILL"**
- 12 - AREE ATTREZZATE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**
- 13 - AZIONI DI RIPOPOLAMENTO E ZONE DI TUTELA BIOLOGICA**
- 14 - NORME FINALI DELLA FASE TRANSITORIA**